

Delibera C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 "Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro".

Articolo 39 (Comandi speciali e adattamenti – modifiche dei veicoli)

Sulla base della procedura prevista dall'art. 36, le Unità Territoriali possono concedere:

a) i comandi speciali per la guida del veicolo e/o gli adattamenti necessari a permettere l'accesso nel veicolo, all'assistito:

1) munito di speciale patente di guida;

2) non ancora in possesso della patente di guida speciale, ma in possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, riportante la prescrizione degli adattamenti necessari per la conduzione del veicolo;

b) i soli adattamenti del veicolo necessari a garantire l'accesso e/o il trasporto, all'assistito:

1) non idoneo alla guida;

2) idoneo alla guida, ma che ne faccia specifica richiesta, in alternativa alla concessione dei comandi speciali.

Nel caso in cui l'assistito sia in possesso anche della patente A speciale che lo abilita alla guida di motocicli, l'Unità Territoriale può concedere i relativi comandi speciali e/o adattamenti necessari, esclusivamente in alternativa ai comandi speciali e/o adattamenti per l'autoveicolo.

La richiesta di installazione dei comandi speciali e/o degli adattamenti deve essere formulata per iscritto dall'assistito.

Nella richiesta l'assistito è tenuto a precisare se il veicolo interessato dalle predette modifiche sia o meno di sua proprietà.

Nel caso di veicolo non di proprietà dell'assistito (persona fiscalmente a carico, accompagnatore o terza persona), deve essere fornita dal richiedente apposita autorizzazione alla modifica del veicolo ed, eventualmente, alla variazione della sua destinazione d'uso, rilasciata dal proprietario.

L'autorizzazione alla fornitura può essere concessa:

- in presenza della documentazione prevista dall'art. 36;
- in presenza del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale (richiesto solo per la guida del veicolo);
- in presenza della copia della speciale patente di guida con allegata, solo nel caso di speciale patente del nuovo tipo, anche una copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale o dell'estratto della prescrizione con i codici ed i relativi sottocodici, rilasciati dagli uffici competenti della Motorizzazione;
- in presenza della certificazione richiesta al comma 1, lettera a), punto 2, del presente articolo, qualora non sia ancora disponibile la patente speciale.
- con spesa, al netto di eventuali contributi previsti ed erogati all'assistito, allo stesso titolo, da altre Amministrazioni.

L'Unità Territoriale può autorizzare la fornitura presso:

- il produttore del veicolo o suo concessionario o suo rivenditore autorizzato;

- le officine meccaniche autorizzate che diano garanzia di qualità;
- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio.

Il collaudo dei comandi speciali e degli adattamenti/modifiche dei veicoli deve attestare la loro regolare rispondenza alle condizioni tecniche previste nella fornitura e si ritiene effettuato solo dopo aver acquisito:

- il collaudo tecnico, ove previsto, dei dispositivi installati, rilasciato dagli organi competenti e riportato sulla carta di circolazione del veicolo;
- la certificazione di garanzia dei dispositivi installati, rilasciata dall'installatore o dal fornitore dei dispositivi tecnici.

Sono rimborsabili, su richiesta dell'assistito, le spese sostenute per il collaudo e per l'eventuale trasporto del veicolo dal fornitore/installatore presso la sede del collaudo.

Su autorizzazione dell'Unità Territoriale competente, ai fini del successivo rimborso, possono essere anticipate dall'assistito tutte le spese attinenti comandi speciali e/o adattamenti.

Ai fini del rimborso di cui al precedente comma, l'assistito deve presentare la documentazione attestante:

- l'avvenuta installazione dei dispositivi (carta di circolazione);
- l'avvenuto collaudo (carta di circolazione);
- l'acquisizione della patente di guida e della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale;
- la fattura della spesa sostenuta indicante chiaramente il costo dei materiali e quello della manodopera.

Ai fini del rimborso della spesa per la fornitura del cambio automatico, l'assistito deve presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, anche una certificazione rilasciata dal concessionario rivenditore del veicolo, attestante il costo specifico di tale accessorio, il cui importo, ai predetti fini, non può in ogni caso essere superiore al valore indicato nel listino prezzi pubblicato dalle case automobilistiche.

Le spese per gli interventi di riparazione sui dispositivi tecnici forniti sono a totale carico dell'Istituto, mentre quelli di ordinaria manutenzione sono a carico dell'assistito, come previsto dall'art.19.

Il rinnovo dei comandi speciali e degli adattamenti e/o modifiche dei veicoli concessi a favore dell'assistito, avviene nei termini previsti dall'allegato 4.